

REGOLAMENTO COMUNALE

“ Criteri per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per abusi edilizi ai sensi del comma 4-bis dell'art. 31 del DPR n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii e comma 4 bis dell' art. 196 della LRT 65/2014 e smi”
(*approvato con Del. di C.C .n. 11/2018*)

SOMMARIO

- Art . 1 Oggetto
- Art . 2 Ambito di applicazione
- Art . 3 Determinazione delle sanzioni
- Art . 4 Sanzioni e tipologie di abuso non individuate
- Art. 5 Emissioni delle sanzioni pecuniarie e modalita' di pagamento
- Art . 6 Destinazione dei proventi

Art . 1 Oggetto

Oggetto del presente Regolamento è la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal comma 4-bis dell'art. 31 del DPR n. 380/2001 e smi e comma 4 bis dell'art. 196 della LR 65/2014 e smi, relative alla mancata ottemperanza alla ingiunzione di demolizione degli abusi edilizi; che rispondano a criteri di equità, trasparenza e uniformità di applicazione. La sanzione del presente regolamento è da intendersi aggiuntiva, alle altre misure e sanzioni previste dalle vigenti norme penali ed amministrative.

Art . 2 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine assegnato nell'ordinanza di ingiunzione a demolire; per interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali determinate ai sensi dell'articolo 31, 32, 33 e 34 del DPR 380/2001 e smi.

L' irrogazione della sanzione è prevista e obbligatoria esclusivamente per le ingiunzioni di demolizione emesse dalla data 12 novembre 2014 (*).

Art . 3 Determinazione delle sanzioni

Il comma 4 bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 e smi e il comma 4 bis dell'art. 196 della LR 65/2014 e smi prevedono che: *“l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso fra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, salva applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione in caso di abusi realizzati su aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n 380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.”*

Tali sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare a qualsiasi categoria edilizia, in relazione dell'entità delle opere accertate, sono individuate dalla seguente tabella:

TABELLA SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

Tipologia di abuso	Tipologia intervento	Sanzione
A) INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 31 del DPR 380/2001 e smi)	a.1 – interventi che non hanno comportato aumento di superficie utile lorda o volume	2.000,00 euro
	a.2 – interventi che hanno comportato aumenti di superficie utile lorda	150 euro/mq <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	a.3 – interventi che hanno comportato aumenti volume	100 euro/mc <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	a.4 – interventi che hanno comportato aumenti di superficie utile lorda e volume	la somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti a2 e a3
B) INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 31 del DPR 380/2001 e smi)	b.1 – interventi che non hanno comportato aumento di superficie o volume	2.000,00 euro
	b.2 – interventi che hanno comportato aumenti di superficie utile lorda	150 euro/mq <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	b.3 – interventi che hanno comportato aumenti volume	100 euro/mc <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	b.4 – interventi che hanno comportato aumenti di superficie utile lorda e volume	la somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti a2 e a3
C) INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 32 del DPR 380/2001 e smi)	c.1 – interventi che non hanno comportato aumento di superficie utile lorda o volume	2.000,00 euro
	c.2 – interventi che hanno comportato aumenti di superficie utile lorda	150 euro/mq <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	c.3 – interventi che hanno comportato aumenti volume	100 euro/mc <i>(si applica la sanzione minima di 2.000 euro e massima di 20.000 euro, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>
	c.4 – interventi che hanno comportato aumenti di superficie utile lorda e volume	la somma risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti a2 e a3

- Si precisa che per la determinazione della superficie utile lorda **SUL** e del Volume **V** sopra richiamati

Nel caso in cui gli abusi sopra indicati siano stati realizzati all'interno di aree o su edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR 380/2001 e smi, ovvero:

- assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità;
- destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 167/62 e smi;
- assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- aree di cui al decreto al Dlgs 42 del 2004 e smi;
- immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 13 e 14 del Dlgs 42 del 2004 e smi;
- beni di interesse archeologico
- immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della parte terza del Dlgs 42 del 2004 e smi;

la sanzione prevista, in conformità alla previsione di legge, è indipendente dall'entità, dalla volumetria e dalle opere accertate ed è sempre pari al valore massimo di 20.000,00 euro

Art. 4 Sanzioni e tipologie di abuso non individuate

In caso di abusivi edilizi la cui sanzionabilità non sia disciplinata dagli articoli precedenti, le sanzioni sono determinate ai sensi dell'art. 11 della L. n. 689/1981 avendo riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche. In caso di reiterazione di abusi si applica l'art. 8 bis della legge sopra citata.

Art. 5 Applicazione delle sanzioni pecuniarie e modalità di estinzione

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a € 4.000,00 (doppio dell'importo minimo), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione che sarà fatta con la “Determina di presa d'atto di inottemperanza al Provvedimento di ingiunzione alla demolizione”.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione della violazione nella forma indicata al comma precedente, gli interessati possono far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

Il Dirigente competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritenga fondato l'accertamento del comportamento sanzionabile, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione in applicazione dei criteri indicati negli articoli precedenti e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi siano obbligate solidamente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione del procedimento.

Il pagamento è effettuato mediante versamento alla Tesoreria comunale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza di ingiunzione di cui al comma precedente.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge del 20 novembre 1982, n. 890 (comma inserito dall'art. 10, comma 6, della legge n. 265 del 1999)

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

** DL 12/11/2014 n. 133 “sblocca Italia” convertito con modifiche dalla L 11/11/2014 n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lett q-bis, ha introdotto sanzioni per gli abusi edilizi in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione.*